

qualche dubbio sul modo dell'ammissione al gratuito patrocinio e sul valore della causa per l'ammissione.

Quanto al modo, io ho proposto che il gratuito patrocinio fosse accordato dal conciliatore stesso, a richiesta della parte interessata.

La Commissione mi sembra che questo sistema di ammissibilità l'abbia messo da parte. Non ne so la ragione. Forse mi si potrà dire che il giudice conciliatore non deve pregiudicarsi accordando il beneficio gratuito ad una delle parti.

Ma non è un sistema nuovo quello che io propongo, e per il quale il giudice può ammettere la parte al beneficio del patrocinio gratuito. Nella materia penale il presidente del collegio o il pretore può ammettere la parte querelante al beneficio del patrocinio gratuito. Dunque che il giudice del merito accordi anche il beneficio del gratuito patrocinio, io credo possibile e non è contrario alla legge, mentre il sistema, che mi sembra voglia adottare la onorevole Commissione, porta la cosa un poco troppo per le lunghe. Infatti avviene che, quando la parte povera, fallito il giudizio di conciliazione, vuol chiedere la sentenza, deve arrestarsi, deve andare davanti alla Commissione, fare un ricorso, mettersi in mano di un causidico, presentare alla Commissione i suoi titoli, aspettare il giudizio che si fa davanti alla Commissione e poi ottenere il decreto. Ottenutolo, deve riandare davanti al conciliatore, giudice di competenza, citare l'altra parte, rifare la causa ed ottenere la sentenza.

Questa è una perdita di tempo enorme per il disbrigo degli affari; sicchè, a me pare che, quando il tentativo di conciliazione è fallito, e la parte ha diritto all'ammissione, il giudice giudicante il merito possa accordare il beneficio del gratuito patrocinio.

Un altro dubbio, che io ho da rilevare è la misura del valore per l'ammissibilità al beneficio del patrocinio gratuito. Se ho ben capito, l'onorevole Commissione ed il Governo, nell'articolo concordato, consentono nell'applicazione del beneficio del patrocinio gratuito per quelle cause, che sono superiori alle 50 lire. Per le cause invece inferiori alle 50 lire escludono il patrocinio gratuito. Allora, io dico, le parti ben possono rispondere che stavano meglio, quando la competenza del conciliatore era limitata a 30 lire. Perché? Il perché è chiaro, il difetto, che si vuol correg-

gere con la proposta concordata fra Commissione e Governo, è reso più grave, perchè oggi, che parliamo, oggi che il sistema è diverso, oggi tutte le cause dalle 30 lire alle 50 sono di competenza del pretore, e, siccome dinanzi al pretore è ammesso il gratuito patrocinio, in questi casi i poveri usufruiscono di questo beneficio.

Ebbene, quando andrà in vigore questa legge con l'articolo della Commissione, quel beneficio, che prima si aveva per la competenza del pretore, si perde, e quelle cause, che prima si facevano col beneficio del gratuito patrocinio, per l'articolo della Commissione si dovranno fare dai poveri con denari propri.

Ma, mi si può rispondere dall'onorevole Commissione che si vogliono escludere dal beneficio del gratuito patrocinio quelle piccole cause, che non superano il valore di 50 lire, perchè non c'era proporzione fra le spese della causa e le spese, che verrebbe a costare il richiedere il decreto dalla Commissione per il gratuito patrocinio.

Io faccio notare che con l'articolo, che la Commissione ha accettato, che accorda al conciliatore la competenza giurisdizionale per tutte le questioni, che sorgono nella esecuzione delle sentenze del conciliatore stesso, si può andare incontro ad una spesa, che va oltre qualche diecina di lire, perchè bisogna chiedere la sentenza, notificarla, poi chiedere la sentenza di vendita e tutto questo senza che nascano incidenti imprescindibili.

Si ha così un procedimento lungo ed anche dispendioso per un povero. Quindi parrebbe a me, che, anche per le cause minori, il beneficio del gratuito patrocinio dovesse essere ammesso.

Questi sono i dubbi miei. Se saranno tolti, io ritirerò il mio ordine del giorno e voterò l'articolo.

**Presidente.** Onorevole sotto-segretario di Stato, ha facoltà di parlare.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Governo e Commissione hanno fatto una proposta analoga a quella dell'onorevole Rossi. La differenza tra le due proposte sta in ciò: che Governo e Commissione accordano il gratuito patrocinio da 50 lire in su, mentre l'onorevole Rossi vorrebbe che fosse accordato per una somma anche minore delle 50 lire. Ora il Governo non ha creduto di aderire a questa larghezza dell'ono-